BStGer BE.2008.12 vom 19. August 2009

Bundesstrafgericht, 2009-08-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BE.2008.12

FR: TPF BE.2008.12 du 19 août 2009

IT: TPF BE.2008.12 del 19 agosto 2009

Regeste

Levata dei sigilli (art. 50 cpv. 3 DPA).

Erwägungen

E. 1

Nell'ambito di una procedura di levata dei sigilli conseguente ad una perqui- sizione, una volta riconosciuta l'ammissibilità di principio di quest'ultima da parte della I Corte dei reclami penali, i documenti sequestrati fanno l'oggetto di una cernita, la quale ha come scopo quello di distinguere gli atti che pos- sono essere versati nell'incarto da quelli per i quali l'opposizione risulta giu- stificata. In caso di disaccordo, la I Corte dei reclami penali decide.

E. 2

Il segreto professionale è opponibile unicamente al sequestro di documenti legati all'attività tipica dell'avvocato ai sensi dell'art. 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP, RS 311.0). L'attività tipica dell'avvocato consiste essenzialmente nel fornire consigli di natura giuridica, nel difendere gli interessi altrui intervenendo davanti ai tribunali e rappresentando i clienti nel medesimo contesto (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, vol. II, n. 10 ad art. 321 CP; dello stesso autore, Le secret profession- nel de l'avocat selon l'art. 321 CP, in SJ 1993 pag. 77 e segg., in particolare pag. 82). L'avvocato non può per contro prevalersi del suo segreto profes- sionale per impedire il sequestro di documenti relativi ad attività che presen- tano un carattere commerciale preponderante, segnatamente quelle che ri- guardano l'amministrazione di beni o la gestione di capitali oppure altre pre-

stazioni che esulano dalla sua funzione specifica (sentenza del Tribunale fe- derale 1S.31/2005 del 6 febbraio 2006 consid. 2.4 e giurisprudenza citata; PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zuri- go/Basilea/Ginevra 2005, n. 31 e segg. ad art. 13 LLCA; OBERHOLZER, Bas- ler Kommentar, Basilea 2003, n. 13 ad art. 321 CP; TRECHSEL, Schweizeri- sches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, n. 19 ad art. 321 CP). Il Tribunale federale ha già deciso che le attività che consistono nel gestire o investire dei fondi (DTF 112 Ib 606), nell'assumere un mandato d'incasso (DTF 120 Ib 112) o nell'amministrare una società per conto di un cliente (DTF 101 Ib 245; 115 Ia 197; 114 III 105) non costituiscono attività tipiche dell'avvocato. In questi casi il segreto professionale non può essere invocato per rifiutare di testimoniare o per contrastare una perquisizione o un sequestro.

E. 3

Gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993 contenuti negli incarti S19 e S312 sono restituiti agli indagati.

E. 3.1

Per quanto attiene gli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai conti clienti, vale a dire i dossiers S14, S19 (parziale), S26, S28 (parziale), S312 (parziale), S313, S314, S323, S324, S326, S329 (parziale), S330, S331, S335, S336, S354, S355, S362, S363, S373 (parziale), S388, S389, S396 (parziale), S400, S404, S415, S416, l'Alta Corte ha ritenuto che la de- cisione della scrivente autorità di versarli agli atti, in versione non anonimiz- zata e vietando nel contempo all'AFC di utilizzarli per altri procedimenti, con- clusione questa oggetto della sua sentenza 1B_286/2007 del 30 settembre 2008, non è litigiosa (v. sentenza 1B_288/2007 consid. 3.1.2). Il Tribunale federale ha infatti respinto in maniera definitiva un ricorso interposto dai co- niugi A. e B. inerente questo punto, di modo che la I Corte dei reclami penali non deve più pronunciarsi in merito.

E. 3.2

Quo agli incarti contenenti documentazione bancaria relativa ai conti propri degli indagati (studio legale e privati), e meglio i dossiers S19 (parziale), S21 (parziale), S28 (parziale), S308, S312 (parziale), S317, S319, S327, S329 (parziale), S337, S352, S368, S373 (parziale), S384, S396 (parziale), S406, S407, S417 (parziale), il Tribunale federale ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza in materia (v. giudizio 1B_47/2007 del 28 giugno 2007), invi- tando la scrivente autorità a procedere ai sensi di quest'ultima. Richiamando la suddetta sentenza, esso ha innanzitutto rilevato che la mancata diligente separazione dell'attività tipica dell'avvocato da quella commerciale e la circo- stanza che gli indagati, all'epoca, non avevano prodotto una lista dei loro clienti non commerciali, non comportava di per sé la decadenza della neces- sità della cernita e della tutela del segreto professionale, ma che, semmai, in

caso di dubbio, permettevano di concludere più facilmente sulla natura com- merciale – non soggetta al segreto – dell'attività. L'Alta Corte ha pure preci- sato come l'importante mole della documentazione da esaminare ed even- tualmente da anonimizzare, quale criterio meramente quantitativo, e il relati- vo importante dispendio di tempo per procedervi, non potessero di per sé comportare un indebolimento della tutela del segreto professionale dell'avvocato e del notaio e neppure la mancata applicazione della procedu- ra in tre fasi scelta con cognizione di causa dalla I Corte dei reclami penali. Essa ha infine affermato che A., quale imputato, non poteva prevalersi del segreto professionale e che, viste le particolarità della fattispecie e le molte- plici attività commerciali svolte dai due legali e la loro carente collaborazione, l'anonimizzazione poteva limitarsi ai documenti che rientravano chiaramente nell'attività tipica dell'avvocato (v. sentenza 1B_288/2007 consid. 3.3, con rinvio alla sentenza 1B_47/2007 del 28 giugno 2007). Le menzionate partico- larità della fattispecie escludono quindi di massima che gli indagati possano prevalersi della tutela del segreto professionale; l'interesse pubblico ad un efficace perseguimento delle sospettate gravi infrazioni essendo di principio prioritaria sulla tutela di quest'ultimo.

Alla luce di quanto esposto, la I Corte dei reclami penali ha proceduto ad una nuova e dettagliata cernita degli incarti in oggetto ed ha deciso quanto se- gue:

S. 19 (parziale): esso contiene estratti e tabelle ricapitolative inerenti conti deposito “garanzia notarile” presso la banca E. per gli anni 1982-2000. Que- sti documenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal 1986, successivamente divenuto studio legale D., del quale A. era titolare fi- no alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può es- sere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. Gli atti con- cernenti il periodo anteriore al 1993 sono restituiti agli indagati.

S. 21 (parziale): esso contiene estratti conto, nonché avvisi di addebito e di accredito relativi ai conti 1 e 2 presso la banca G. per gli anni 2002-2003. La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.

S. 28 (parziale): esso contiene estratti conto, nonché avvisi di addebito e di

accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 2001-2002. La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.

S. 308: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. per l’anno 1993. Questi do- cumenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal 1986, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento rico- nosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rien- trano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.

S. 312 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 1992-1993. Questi documenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal 1986, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (pri- ma facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio. Gli atti concernenti il periodo anteriore al 1993 sono restituiti agli indagati.

S. 317: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 5 (dal 1° gennaio 1995 conto 6) presso la banca J. per gli anni 1993-1995. Questi documenti si riferiscono allo studio legale F., nel quale B. ha esercitato dal 1986, di modo che la tutela del segreto pro- fessionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre

2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (pri- ma facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 319: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. per l'anno 1994. Questi do- cumenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere da-

ta solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 327: esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 4 presso la banca I. per l'anno 1995. Questi do- cumenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere da- ta solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 329 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 1994-1995. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto profes- sionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 337: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre- dito relativi al conto 4 presso la banca I. unicamente i documenti che rientra- no chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 352: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre- dito relativi al conto 7 presso la banca G. e la banca I. per l'anno 1997. Que- sti documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribu- nale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprez- zamento riconosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unica- mente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 368: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre- dito relativi al conto 8 presso la banca G. per l'anno 1998. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento rico- nosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i docu- menti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 373 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 1996-1998. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto profes- sionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, con- sid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad ano- nimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo ac- chito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 384: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre- dito relativi al conto 8 presso la banca G. per l'anno 1999. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento rico- nosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i docu- menti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 396 (parziale): esso contiene estratti conto e avvisi di addebito e di accre- dito relativi al conto 3 presso la banca H. per gli anni 1999-2000. Questi do- cumenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere da- ta solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell'attività tipica dell'avvocato e del notaio.

S. 406: esso contiene estratti conto e decine di avvisi di addebito e di accre- dito relativi al conto 1 presso la banca G. per l'anno 2000. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in questione (v. sentenza del Tribunale fede- rale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento rico- nosciutole dall'Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i docu- menti che

rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.

S. 407: esso contiene estratti conto relativi al conto 6 presso la banca J. per gli anni 1996-2000. Questi documenti si riferiscono allo studio legale D., del quale A. era titolare fino alla fine del 2000, di modo che la tutela del segreto professionale può essere data solo per una minima parte degli atti in que- stione (v. sentenza del Tribunale federale 1B_288/2007 del 30 settembre 2008, consid. 3.6). La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limi- tata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.

S. 417 (parziale): esso contiene estratti conto ed alcune decine di avvisi di addebito e di accredito relativi al conto 1 presso la banca G. per l’anno 2001. La I Corte dei reclami del Tribunale penale federale, nel rispetto del potere di apprezzamento riconosciutole dall’Alta Corte, si è limitata ad anonimizzare unicamente i documenti che rientrano chiaramente e di primo acchito (prima facie) nell’attività tipica dell’avvocato e del notaio.

Per questi motivi, la I Corte dei reclami penali pronuncia:

1. I seguenti incarti devono essere versati agli atti in forma non anonimizzata ai sensi del considerando 3.1: S14, S19 (parziale), S26, S28 (parziale), S312 (parziale), S313, S314, S323, S324, S326, S329 (parziale), S330, S331, S335, S336, S354, S355, S362, S363, S373 (parziale), S388, S389, S396 (parziale), S400, S404, S415, S416. 2. I seguenti incarti devono essere versati agli atti, in parte in forma anonimiz- zata, ai sensi del considerando 3.2: S19 (parziale), S21 (parziale), S28 (par- ziale), S308, S312 (parziale), S317, S319, S327, S329 (parziale), S337, S352, S368, S373 (parziale), S384, S396 (parziale), S406, S407, S417 (par- ziale),

E. 4

L’utilizzo o la trasmissione a terzi, per altre procedure, di documenti o infor- mazioni concernenti clienti degli indagati provenienti dagli atti di cui al pun- to 1 del presente dispositivo è proibito in assenza di nuove decisioni da parte della I Corte dei reclami penali.

E. 5

Le spese giudiziarie e le indennità per spese ripetibili del presente giudizio saranno fissate mediante decisione ulteriore. Bellinzona, il 19 agosto 2009

In nome della I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a: - Amministrazione federale delle contribuzioni - Avv. Mario Postizzi e Goran Mazzucchelli

Informazione sui rimedi giuridici Le decisioni della I Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF. Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istruzione lo ordini (art. 103 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.